

Considerazioni della Cisl sulla Legge n. 30/2003 ex d.d.l. 848

Aspetti positivi	Aspetti negativi
<p>Job-sharing (suddividere il lavoro) l'orario settimanale di lavoro viene suddiviso fra 2 persone per fare la stessa produzione che avrebbe fatto una persona a tempo pieno.</p>	<p>Staff-leasing (affitto di reparto) si possono "affittare" lavoratori a tempo indeterminato. Se questi lavoratori non costeranno uguale o di + dei lavoratori impiegati in quella azienda si rischia la destrutturazione delle imprese.</p>
<p>Lavoro occasionale o accessorio si stabilisce che deve durare al massimo un mese nell'anno solare e dare al massimo un reddito di 5.000 euro.</p>	<p>Job on call (lavoro a chiamata) stare a disposizione di un'azienda in cambio di una congrua indennità. Rischio: lavoro nero, inoltre è già stata bocciata dai lavoratori dell'Electrolux-Zanussi dove in + era anche prevista la possibilità di percorsi formativi pagati.</p>
<p>Co.Co.Co. si regola meglio il fatto che una co.co.co. è legata ad un progetto, con durata max prevista e con reddito complessivo percepito. Si copre e tutela malattia, infortunio, maternità e sicurezza.</p> <p>MANCA: innalzamento dei contributi previdenziali e assistenziali; un riferimento preciso al salario preso dentro l'azienda dove si svolge la co.co.co.</p>	<p>Part-time (tempo parziale) si agevola la flessibilità all'interno del part-time scavalcando la contrattazione collettiva perché si affidano a quella individuale la contrattazione del lavoro supplementare all'orario di part-time e le clausole elastiche.</p>
<p>Enti Bilaterali certificazione volontaria da parte degli Enti Bilaterali nei rapporti di lavoro relativi ai lavoratori atipici (per cercare di evitare conflitti)</p>	<p>Cooperative - soci lavoratori non si applica ai soci lo Statuto dei Lavoratori se non approvato dalle centrali cooperative. Non si applica il CCNL per la parte normativa, solo quella economica per i minimi salariali. In caso di vertenza il socio non può rivolgersi al giudice del lavoro, ma alla magistratura ordinaria.</p> <p>La legge dà maggiore enfasi al fatto di essere socio piuttosto che lavoratore, ma la realtà è così?</p>
<p>Collocamento Apertura del collocamento ai privati. Potranno farlo anche i sindacati, enti bilaterali, enti locali, ecc. La Cisl ha chiesto che questa attività sia svolta senza scopo di lucro da parte del sindacato o di enti istituzionali. Problema: si apre anche all'Università e scuole superiori, ma che esperienza hanno e che professionalità esprimono per poter gestire il collocamento? Rischio: collocamento aperto anche a consulenti privati con il pericolo di reintrodurre il caporalato.</p>	

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (ARTT. 20-28)

Rinvio ai livelli contrattuali	Materia oggetto del rinvio
contratti nazionali o territoriali art.20, C.3	possono definire altri casi di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato oltre quelli già previsti ammessi dall'art. 20, C.3
accordi sindacali art.20, C.4	possono ammettere deroghe di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
accordi collettivi art.21, C.1	possono per introdurre nella forma scritta di stipulazione del contratto di somministrazione "ulteriori indicazioni", oltre gli elementi previsti dal D.Lgs. art.21, C.1
contratto collettivo art.22, C.3	stabilisce la misura dell'indennità mensile di disponibilità che non deve essere inferiore a quella prevista e aggiornata periodicamente dal ministero
contratto nazionale art.20, C.4	individua, anche in misura non uniforme, i limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato
contratti collettivi territoriali e aziendali art.23, C.4	stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa (=Premi di risultato)
Le Rappresentanze sindacali unitarie ovvero le R.S.A. e in mancanza, le Associazioni territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale art.24, C.4	Hanno il diritto di ricevere dalle ditte utilizzatrici della somministrazione di lavoro <ol style="list-style-type: none">a. il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione<ul style="list-style-type: none">• ove ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, la ditta utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivib. ogni 12 mesi, anche per il tramite delle Associazioni datoriali, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
accordi sindacali aziendali art.86 c.1	possono stabilire termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia delle co.co.co. in essere e quindi la transizione a nuovo regime

LAVORO A PROGETTO (EX CO.CO.CO) (ARTT. 61-69)

Rinvio ai livelli contrattuali	Materia oggetto del rinvio
Contratto individuale o accordo collettivo art. 61 c.4	possono stabilire condizioni più favorevoli per il collaboratore a progetto di quelle già stabilite dal Decreto Legislativo al CAPO I (artt. 61-69)
Contratto individuale Art. 66 c.2	può stabilire che in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto comporti una proroga della durata del contratto
Contratto individuale Art. 67 c.2	Possono stabilire le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, secondo cui le parti possono recedere dal rapporto di collaborazione prima della scadenza del termine

Fondo Formazione Area Nord/Est 11/03

TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO (art. 60)

Rinvio ai livelli di contrattazione collettiva	Materia oggetto del rinvio
Contratti collettivi Art.60 c.4	Possono stabilire limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento

Fondo Formazione Area Nord/Est 11/03

TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO (ART.47 - 53)

Rinvio ai livelli contrattuali	Materia oggetto del rinvio
contratto nazionale territoriale o aziendale art.48 c.4 c)	Sulle modalità di erogazione della formazione aziendale dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
contratto nazionale territoriale o aziendale art.49 c 5 b)	sulle modalità della erogazione della formazione interna ed esterna per l'apprendistato professionalizzante
contratto nazionale o regionale art. 49 c 3	sulla durata del rapporto di apprendistato professionalizzante (minimo 2, massimo 6 anni)
contratto collettivo art.53 c 2	sul computo degli apprendisti nei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi
regioni e province autonome di Trento e Bolzano di intesa con le Associazioni datoriali e dei prestatori di lavoro regionali art.48 c 4 art. 49 c 5	regolamentazione dei profili formativi
contratto collettivo nazionale art. 53 c.1	Deve prevedere la categoria di inquadramento che non può essere inferiore, per più di 2 livelli, alla categoria spettante

Fondo Formazione Area Nord/Est 11/03

LAVORO INTERMITTENTE (o A CHIAMATA) (ARTT.,33-40)

Rinvio ai livelli contrattuali	Materia oggetto del rinvio
contratto nazionale o territoriale art.34 c.1	sulla individuazione delle causali e sugli elementi del contratto scritto
contratti collettivi art.36 c.1	sull'indennità di disponibilità
contratto nazionale art.37 c.2	su ulteriori periodi predeterminati di o territoriale svolgimento nell'arco della settimana, del mese o dell'anno

Fondo Formazione Area Nord/Est / 11/03

PART- TIME (art. 46)

Rinvio ai livelli contrattuali	Materia oggetto del rinvio
Contratto nazionale o territoriale o aziendale o RSA / RSU c.1 b)	Possono determinare condizioni e modalità della prestazione part-time
Contratto nazionale o territoriale o aziendale o RSA / RSU c.1 e)	Stabiliscono il numero massimo delle ore supplementari , le causali e le conseguenze del superamento di tali ore consentite dai contratti collettivi
Contratto nazionale o territoriale o aziendale o RSA / RSU c.1 h)	regolamentazione delle prestazioni lavorative straordinarie
Contratti collettivi c.1 i)	Stabiliscono condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa part time nonché il diritto a specifiche compensazioni
RSA/RSU c.1 l)	Formalizzano l'atto scritto trasformante il rapporto da tempo pieno a tempo parziale
Contratti collettivi c.1 o)	individuano i criteri applicativi circa il diritto di precedenza nelle trasformazioni e circa le domande di trasformazione
Contratto nazionale c.1 r)	stabilisce procedure di conciliazione e arbitrato in luogo del ricorso alla autorità giudiziaria nel caso di controversie

Fondo Formazione Area Nord/Est / 11/03